

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Liquidazione controllata n. 5/2025

istanza n. 6 (**art. 272.2 cci**)

Il giudice delegato

rileva che il programma di liquidazione è stato redatto con accuratezza e nel rispetto delle indicazioni di cui al decreto interinale del g.d.

Vi è soltanto una criticità da rimuovere.

Secondo il codice della crisi, le offerte di acquisto vanno presentate esclusivamente tramite il PVP (art. 216.7 cci), sicchè le offerte presentate tramite portali diversi dal PVP non sono valide.

Le ragioni dell'eventuale pregiudizio ex art. 216.4 cci devono essere serie e specifiche, logicamente diverse dalla mera necessità (nell'anno 2026) di munirsi di firma digitale e pec. Va ricordato infatti che, come correttamente ricordato dalla generalità della dottrina specialistica, l'obbligatorietà del modello di vendita telematica tramite PVP è uno degli aspetti essenziali e caratterizzanti delle scelte del legislatore del nuovo codice in materia di liquidazione dei beni.

p.q.m.

- approva il programma di liquidazione, a condizione che venga esplicitamente prevista la necessità di utilizzare soltanto il PVP anche per la presentazione delle offerte di acquisto.

Treviso, 16.6.2026

Il giudice delegato

dr. Lucio Munaro